



Aspetti giuslavoristici nella crisi di impresa e nelle procedure concorsuali

Convegno del 6 ottobre 2009
Relatori
Dottor Giuseppe Del Col
Ragionier Marcello Ferrante

1

Sommario

Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria/ in deroga

- Legge 223/1991 art.1 (CIGS)
- Legge 223/1991 art.3 (CIGS in procedure concorsuali)
- Normativa regionale "in deroga"

Cessazione del rapporto di lavoro e Mobilità

- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- Mobilità (Legge 223/1991 art.4) e procedure
- Agevolazioni ex. Art.8 L.223/1991)
- Mobilità in deroga

Cessione d'azienda (o di ramo d'azienda), art. 2112 c.c. e art.47 L.428/90

Le relazioni sindacali

2

Sommario

- Trasferimento di azienda in procedura concorsuale; Comma 5, c.c. e art.47 L.428/90

(trasferimento di aziende o di unità produttive in procedure concorsuali)

- Cessione d'azienda (o di ramo d'azienda) e art. 105 L.F. (3° comma – trasferimento parziale dei lavoratori)

- Conciliazione in sede sindacale, giusta il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4° del C.C. e dell'art. 411 C.P.C. come modificato dalla Legge 11/8/1973 n. 533.

3

Sommario

Insinuazione e ammissione nel passivo fallimentare dei crediti di lavoro:

- Retribuzioni garantite dal fondo di garanzia ex L.297/82
- TFR garantito dal fondo di garanzia ex L.297/82
- Forme pensionistiche complementari e fondo di garanzia L.297/82
- Procedura di intervento dell'INPS e adempimenti del datore di lavoro
- Surroghe INPS

4



Trasferimento di aziende o di unità produttive nell'ambito di procedure concorsuali; Comma 5, c.c. e art.47 L.428/90 e applicazione art. 2112 c.c.

5

Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive ... (omissis *v.n.*) , o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

Nota 1: Sentenze della Corte di Giustizia europea escludono le imprese in crisi.

6



Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco. (art. 105 L.F.)

7

Comma 3 art. 105 l.f.:

Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Stralcio 5° Comma, ultimo capoverso, art.47 L.428/90

Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

8



La conciliazione in sede sindacale, giusta il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4° del C.C. e dell'art. 411 C.P.C. come modificato dalla Legge 11/8/1973 n. 533. Intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile trova piena applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali

9

Art. 2113 (Rinunzie e transazioni)

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.

10

Art.410 (TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

... (omissis)

11

Art.411 (Processo verbale di conciliazione)

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

12

Affinché la conciliazione in sede sindacale non sia impugnabile (sia definitiva e valida) occorre che abbia i seguenti requisiti formali e sostanziali (Cass. n. 13910 -11 dicembre 1999 e altre) :

- Deve intervenire un soggetto "terzo" ("il giudice, la commissione provinciale di conciliazione ed il sindacato, ritenuti dal legislatore idonei a tutelare il lavoratore nel genuino formarsi della sua volontà transattiva o di rinuncia");
- Deve rivestire la forma scritta, attraverso la puntuale redazione di un processo verbale, sottoscritto dalle parti;

13

Il verbale deve riportare dettagliatamente:

- a) l'indicazione anagrafica precisa delle parti in causa (*datore di lavoro e lavoratore*) e gli eventuali poteri dei rappresentanti;
- b) l'espreso conferimento di mandato all'assistenza del lavoratore al proprio rappresentante sindacale (*firma del lavoratore*);
- d) la materia del contendere in modo preciso e dettagliato;
- e) la cronistoria degli eventi e delle rispettive ragioni/motivazioni addotte nel corso della trattativa;
- f) la descrizione dettagliata delle rinunce e dei riconoscimenti rispettivi delle parti;
- g) i conciliatori (tra cui sempre il sindacalista al quale il lavoratore ha inequivocabilmente conferito il mandato a rappresentarlo) devono accertare le identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, devono preventivamente provvedere ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art.2113, comma 4° del C.C. e dell'art. 411 C,P,C. come modificato dalla L.11/8/1973 n.533 e dare atto di questa attività in modo puntuale nel verbale;

14

- Le firme di tutti gli intervenuti devono essere apposte alla "presenza contestuale" di tutti i firmatari (parti in causa e rappresentanti sindacali);
- I conciliatori devono dichiarare di aver proceduto alla identificazione delle parti certificando che la sottoscrizione delle stesse apposte in calce al verbale sono autografe (doppia firma).

- Una corretta conciliazione si realizza direttamente nella sede *ad hoc* (e non in precedenza tra le parti), con una concreta partecipazione dei soggetti (sindacalisti, nel caso di conciliazioni sindacali);

- il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato (normalmente in tre originali) presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale;
- il direttore della direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato, accertata l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto;
- il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto;

15



Insinuazione e ammissione nel passivo fallimentare dei crediti di lavoro

16

Art. 2751-bis - *Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane*
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile ;

- Retribuzioni correnti differite ed arretrate;
- Indennità di mancato preavviso;
- Somme dovute per risarcimenti per danni in relazione al rapporto di lavoro;
- Trattamento di fine rapporto accantonato in azienda;
- Trattamento di fine rapporto accantonato presso la "tesoreria" INPS;
- Somme di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (quelle dovute a forme pensionistiche complementari)

17

Somme di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (forme pensionistiche complementari);

- fondi pensione negoziali (chiusi),
- fondi pensione aperti ad adesione collettiva o individuale,
- contratti di assicurazione sulla vita,
- forme pensionistiche complementari comunitarie operanti in Italia ai sensi dell'art. 15-ter del d.lgs. 252/05.

- a) il contributo del datore di lavoro;
- b) il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
- c) la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. (Tale quota divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 della L. 297/82)

18

Art. 5 - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

.. Omissis..

2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 (*procedure concorsuali*) ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.

19

Le somme destinate alla previdenza complementare (contributi), pur avendo natura retributiva e pur essendo ammesse allo stato passivo su istanza del lavoratore NON devono essere corrisposte al lavoratore ma al Fondo complementare (o all'INPS in surroga).

Parimenti ai contributi "obbligatori" INPS, trattenuti al lavoratore ma poi versati all'INPS, anche i "contributi" destinati a forme pensionistiche complementari saranno versati, in caso di riparto, non al lavoratore insinuato ma al Fondo complementare di quest'ultimo.

Mentre i contributi "obbligatori" INPS hanno un grado di privilegio successivo (2753 c.c.), i "contributi" dovuti a forme pensionistiche complementari **indicati dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 rientrano fra i crediti di cui al n. 1 dell'articolo 2751-bis del c.c..**

20

Retribuzioni garantite dal fondo di garanzia ex art.1 D.lgs.80/1992:
- crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure concorsuali;

Per ottenere l'intervento del Fondo il lavoratore deve presentare apposita domanda all'INPS (modulo TFR/CL – SR50) dopo che lo stato passivo è divenuto definitivo. Il responsabile della procedura concorsuale (curatore fallimentare/commissario giudiziale) deve rilasciare una dichiarazione (modulo CL – COD SR54) attestante l'ammontare delle retribuzioni lorda (inclusi ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive ed esclusi gli importi relativi e ferie non godute, indennità di mancato preavviso ed altre indennità non aventi carattere di retribuzione propriamente detta suddiviso per mese e, distintamente i ratei mensilità aggiuntive (13^a, 14^a), maturati durante gli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro.

Il credito garantito dal fondo di garanzia sarà corrisposto direttamente dall'INPS al lavoratore al netto delle ritenute fiscali nei limiti di un massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento CIGS mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali ed è incumulabile con il trattamento CIGS e di mobilità.

21

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – ANNO 2009

PER RETRIBUZIONI FINO A € 1.917,48	
Valore al lordo della trattenuta del 5,84 %	Valore al netto della trattenuta del 5,84 %
€ 886,31	€ 834,55
PER RETRIBUZIONI SUPERIORI A € 1.917,48	
Valore al lordo della trattenuta del 5,84 %	Valore al netto della trattenuta del 5,84 %
€ 1.065,26	€ 1.003,05

22

TFR garantito dal fondo di garanzia ex art.2 L.297/82

Il Trattamento di fine rapporto regolamentato dall'art. 2120 c.c., è quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto al TFR matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che l'apertura di una procedura concorsuale non determinano di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro, essendo a tal fine necessario il licenziamento da parte del responsabile della procedura o le dimissioni del lavoratore stesso. Stante l'unicità ed infrazionabilità del rapporto di lavoro sino alla sua risoluzione, momento in cui diviene esigibile il TFR, non vi è ragione di distinguere tra la quota maturata prima dell'apertura della procedura e quella eventualmente maturata successivamente, durante la continuazione dell'esercizio di impresa; anche quest'ultima potrà essere pertanto corrisposta dal fondo purché ammessa allo stato passivo in prededuzione.

23

TFR garantito dal fondo di garanzia ex art.2 L.297/82

Per ottenere l'intervento del Fondo il lavoratore deve presentare apposita domanda all'INPS (modulo TFR/CL – SR50) dopo che lo stato passivo è divenuto definitivo e il rapporto di lavoro è cessato.

Il responsabile della procedura concorsuale (curatore fallimentare/commissario giudiziale) deve rilasciare una dichiarazione (modulo TFR3BIS – COD SR52) attestante l'ammontare del TFR maturato, ammesso, quello eventualmente già percepito dal lavoratore anche per effetto di riparti parziali.

Il TFR garantito dal fondo di garanzia sarà corrisposto direttamente dall'INPS al lavoratore al netto delle ritenute fiscali.

Il responsabile della procedura concorsuale indicherà distintamente l'importo ammesso a titolo di TFR accantonato in azienda da quello versato e/o dovuto al Fondo di Tesoreria dell'INPS.

24

Previdenza integrativa e fondo di garanzia ex art.1 L.297/82

Quanto dovuto ai fondi di previdenza integrativa e non versato dal datore di lavoro è versato al fondo stessa dall'INPS a condizione che:

- 1) Il lavoratore si insinui al passivo fallimentare con riferimento anche alle somme non versate dal datore di lavoro destinate a forme di previdenza complementare (I Fondi integrativi, assicurativi e pensionistici non si insinuano autonomamente);
- 2) Il credito deve essere ammesso distintamente da quello per TFR;
- 3) Il lavoratore deve aver cessato il rapporto di lavoro;
- 4) Il lavoratore deve presentare apposita domanda all'INPS (modello PPC/D)

Il responsabile della procedura concorsuale deve rilasciare una dichiarazione (modulo PPC/CUR) attestante l'ammontare delle somme non versate e ammesse, distinte per anno solare.

Il contributo (TFR e contributi) garantito dal fondo di garanzia sarà versato direttamente dall'INPS al Fondo integrativo.

25



Surroghe INPS

Quanto corrisposto dall'INPS al lavoratore e al Fondo complementare in applicazione alla legge 297/1982 da titolo all'INPS stessa di presentare istanza di ammissione in surroga al passivo fallimentare al medesimo grado di privilegio del lavoratore (art.2751 bis c.c.) e sussidiariamente ex art.2776 c.c..

26



Argomenti correlati sui quali si possono organizzare altri incontri:

- Affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) e art. 104 bis. L.F. e retrocessione
- Cessione del quinto dello stipendio e surroghe
- Adempimenti del curatore in merito al Fondo di Garanzia 297/82
- Riparto totale e/o parziale dei crediti dei lavoratori
- Prescrizione
- Privilegi
- Il curatore fallimentare sostituto d'imposta
- Natura delle somme di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

27




Fonti e bibliografia:

- Circolare INPS numero 53 del 07-3-2007
- Circolare INPS numero 23 del 22-2-2008
- Il lavoratore nel trasferimento di azienda (Buffa – De Lucia)
- I rapporti di lavoro nel fallimento (Corrado – Corrado)
- *I requisiti della conciliazione in sede sindacale* - Lavoro e previdenza Oggi n. 3/2000, p.561 (Mario Meucci)
- Previdenza complementare: istruzioni Inps per l'intervento del Fondo di Garanzia – Guida al lavoro n. 10/2008 (Francesco Ernandes)

28



Alla prossima!



**Fate le cose nel modo più
semplice possibile,
ma senza semplificare.**

Albert Einstein

29
